

Il trust in Italia Associazione

La Legge per «Il Dopo di Noi» La famiglia: il Trust

Avv. Francesca Romana Lupoi
Palermo, 13 ottobre 2016

Con la legge ...

- Si aprono per le famiglie delle vaste possibilità di scelta per il Dopo...
- La scelta va personalizzata e trovato il percorso di vita più idoneo per il proprio figlio
- La legge introduce un cambiamento culturale della nostra società: il riconoscimento della famiglia e del disabile di scegliere e di vivere senza il terrore del futuro costruendolo già durante la vita dei genitori (il Dopo di Noi è Durante noi)
- Legge finanziata ... con apposita voce di bilancio

Legge 22.06.2016 N.112

Disposizioni in favore delle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare

- ❖ Quali sono le finalità della legge?
- ❖ Quali sono gli strumenti giuridici riconosciuti dalla legge? Il Trust...
- ❖ Quali agevolazioni tributarie riconosce la legge al Trust- cenni

Ottime ispirazioni.. Art.1.1

- ▶ In ...attuazione dei principi degli artt. 2,30,32,38 Costituzione,
- ▶ ... della Carta dei diritti Fondamentali dell'Unione Europea
- ▶ e dell'articolo 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, New York 13.12.2006: volta a favorire il benessere, l'inclusione sociale e l'autonomia delle persone con disabilità grave (Legge 104/1992):
- Si deve garantire alla persona disabile « il DIRITTO del disabile
 - a vivere nella società,
 - di scegliere, su base di uguaglianza con gli altri, il proprio luogo di residenza ,
 - dove e con chi vivere
 - e NON essere obbligati a vivere in una particolare sistemazione»

Finalità della legge sul Dopo di Noi ..segue (art1.2)

- Creazione di **progetti** per impedire l'isolamento: interventi innovativi di residenzialità che riproducono:
 - le condizioni abitative
 - e relazionali
 - della CASA FAMILIARE (residenze, gruppi di appartamenti, la propria casa, una casa «acquistata» da più famiglie, cd «co-housing»)
 - sviluppare forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità
- Sviluppare programmi per l'acquisizione o l'accrescimento di competenze per la gestione della vita quotidiana e per raggiungere più autonomia con supporto alla domiciliarità
- Si vuole **INVERTIRE** quel dato italiano che vede l'80% dei disabili adulti in istituti dedicati
- Soggetti a cui è rivolta: il «disabile grave» (art. 3 comma 3 Legge 104/1992)

Come fa la legge...

- Istituzione di un FONDO (art.3) per «l'assistenza alle, persone con disabilità grave e prive del sostegno familiare» destinato al finanziamento delle misure di
 - ✓ di assistenza
 - ✓ cura
 - ✓ e protezione del disabile grave privo dei genitori o perché gli stessi non sono in grado di sostenere le responsabilità della assistenza
- Per mezzo di interventi innovativi di residenzialità
- Per sviluppare programmi per il raggiungimento del maggiore livello di autonomia, di sviluppo delle competenze della vita quotidiana
- Periodo d'imposta 2016: 90 milioni, legge di stabilità 2016 rifinanziati per i prossimi tre anni.
- Istituzione Fondo NUOVO è presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
- Modalità di accesso al Fondo e ripartizione annuale delle sue risorse: decreto da emanare da parte del Ministero entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, ruolo delle Regione per l'attuazione e verifica attività svolte in conformità dei finanziamenti

..**«La legge è altresì volta ad AGEVOLARE erogazioni a privati per la costituzione di Trust a favore di persone con disabilità.....» (art.1.3)**

- ▶ Cosa è il Trust per la legge al fine di ottenere un trattamento fiscale di favore?
- ▶ **Art 6. 3 «Istituzione di trust a favore di persone con disabilità grave e agevolazioni tributarie» :**
 - ❖ **Esclusivo Beneficiario del Trust: il soggetto «disabile grave»;**
 - ❖ **Finalità esclusiva: l'inclusione sociale, la cura e assistenza del soggetto debole;**
 - ❖ **Trust istituito per atto pubblico;**
 - ❖ **Individuazione dei beni, di qualsiasi natura conferiti in trust (fondo in trust)e loro destinazione esclusiva alla realizzazione delle finalità assistenziali del trust**

➤ Nell'atto devono essere individuati «in maniera chiara e univoca»:

- ❖ le aspirazioni, le necessità, le attività assistenziali specifiche e necessarie per la cura di quel soggetto disabile
- ❖ le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione
- ❖ Gli obblighi che si assume il Trustee con riferimento alla realizzazione del progetto di vita e agli obiettivi di benessere da perseguire per il soggetto debole
- ❖ i Beneficiari dei Residuo al termine del Trust (a chi andrà il patrimonio residuo alla fine del trust)
- ❖ Individuazione del Trustee e delle sue obbligazioni :
 - ❖ riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che deve promuovere a vantaggio del soggetto debole
 - ❖ di rendicontazione

- ❖ il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte al Trustee, il Guardiano e le sue obbligazioni e regole sulla sua successione
- ❖ il termine finale della durata del trust: la durata della vita del soggetto debole

Il trust in Italia
Associazione

► **Art 6. Istituzione di trust , vincoli di destinazione e fondi speciali composti di beni sottoposti a vincolo di destinazione**

- **Art. 6.1** I beni e i diritti conferiti in trust ovvero gravati da vincoli di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile ovvero destinati a fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1, istituiti in favore delle persone con disabilità grave come definita dall'articolo 1, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, accertata con le modalità di cui all'articolo 4 della medesima

legge, **sono esenti dall'imposta sulle successioni e donazioni**

prevista dall'articolo 2, commi da 47 a 49, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.

- **Art. 6.2** Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse a condizione che il *trust* ovvero i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero il vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile perseguano come finalità esclusiva l'inclusione sociale, la cura e l'assistenza delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti. La suddetta finalità deve essere espressamente indicata nell'atto istitutivo del *trust* , nel regolamento dei fondi speciali o nell'atto istitutivo del vincolo di destinazione.

- **Art.6.3** Le esenzioni e le agevolazioni di cui al presente articolo sono ammesse se sussistono, congiuntamente, anche

- le seguenti condizioni:

- a) l'istituzione del **trust** ovvero **il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1** ovvero la costituzione del **vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile** siano fatti per atto pubblico;
- b) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile identifichino in maniera chiara e univoca i soggetti coinvolti e i rispettivi ruoli; descrivano la funzionalità e i bisogni specifici delle persone con disabilità grave, in favore delle quali sono istituiti; indichino le attività assistenziali necessarie a garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni delle persone con disabilità grave, comprese le attività finalizzate a ridurre il rischio della istituzionalizzazione delle medesime persone con disabilità grave;

- ▶ c) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile individuino, rispettivamente, **gli obblighi del trustee**, del **fiduciario** e del **gestore**, con riguardo al progetto di vita e agli obiettivi di benessere che lo stesso deve promuovere in favore delle persone con disabilità grave, adottando ogni misura idonea a salvaguardarne i diritti; l'atto istitutivo ovvero il contratto di affidamento fiduciario ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione indichino inoltre gli obblighi e le modalità di **rendicontazione** a carico del *trustee* o del fiduciario o del gestore;
- ▶ d) gli esclusivi beneficiari del *trust* ovvero del contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile siano le persone con disabilità grave;
- ▶ e) **i beni, di qualsiasi natura**, conferiti nel *trust* **o nei fondi speciali** di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero i beni immobili o i beni mobili iscritti in pubblici registri gravati dal vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile siano destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità assistenziali del *trust* ovvero dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- ▶ f) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile individuino il soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte all'atto dell'istituzione del *trust* o della stipula dei fondi speciali ovvero della costituzione del vincolo di destinazione a carico del *trustee* o del **fiduciario** o del **gestore**. Tale soggetto deve essere individuabile per tutta la durata del *trust* o dei fondi speciali o del vincolo di destinazione;
- ▶ g) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile stabiliscano il termine finale della durata del *trust* ovvero dei fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile nella data della morte della persona con disabilità grave;
- ▶ h) l'atto istitutivo del *trust* ovvero il contratto di affidamento fiduciario che disciplina i fondi speciali di cui al comma 3 dell'articolo 1 ovvero l'atto di costituzione del vincolo di destinazione di cui all'articolo 2645 -ter del codice civile stabiliscano la destinazione del patrimonio residuo.

Trascrizione degli atti di destinazione: art 2645 ter cc

- Norma sugli effetti Essa sancisce un NUOVO effetto reale, corollario del negozio giuridico cui accede (trust, donazione, fondo patrimoniale, compravendita).
- L'effetto reale, comprimendo ed incidendo sul diritto di proprietà, deve necessariamente essere trascrivibile: è una norma sulla trascrizione, collocata infatti sistematicamente nel libro VI, titolo I del c.c. sulla trascrizione.
- La norma ha avuto il pregio di fugare ogni dubbio circa la trascrivibilità del trasferimento dei beni immobili dal disponente al trustee
- Il legislatore per realizzare la destinazione del bene ha utilizzato il meccanismo segregativo così come nel trust
- Circolare Ag. Entrate 22.01.2008 n.3/E: “l'effetto segregativo, conseguente al vincolo di destinazione, consiste nel far confluire i beni in un patrimonio separato rispetto a quello del disponente che ne perde la libera disponibilità”

- ▶ Manca il cuore del trust: l'affidamento fiduciario attraverso il quale si collegano i profili obbligatori a quelli reali: se il coniuge affidatario non rispetta quanto previsto non potrà essere revocato semplicemente come un trustee e venire nominato *tout court* un successore;
- ▶ L'atto di destinazione del vincolo, per essere accompagnato da un minimo di efficienza, deve essere collocato in un contesto obbligatorio come avviene per il trust che è un negozio programmatico, fondamentale per il «Dopo di Noi»
- ▶ Nel caso del vincolo è tutto rimesso alla correttezza dei genitori «Conferenti», nella Legge il «gestore» del vincolo assume obbligazioni di cui deve rendere conto
- ▶ manca **un terzo**, rispetto ai beneficiari ed ai coniugi, come il Guardiano nel trust al quale riconoscere il diritto di controllare l'operato del genitore-trustee, con potere diretto di revocarlo; nella Legge è figura obbligatoria...

Il contratto di affidamento fiduciario

- ▶ Esiste nella **formazione professionale Notarile**: eventi diversi e corsi di formazione teorici-professionali del Consiglio Notarile Milano, Padova, Genova, in corso organizzazione con il patrocinio Fondazione Notarile Bologna
- ▶ Inizia ad esistere nella **prassi professionale** notarile, diversi precedenti
- ▶ Esiste per l'Agenzia delle Entrate: Attribuzione di codice fiscale, riconoscimento soggettività fiscale; 4 interpelli DRE Liguria (2011-2014) applicazione agevolazioni prima casa per abitazione dell'affidatario con altra abitazione nel fondo affidato
- ▶ Il contratto di affidamento fiduciario è una struttura pensata a livello teorico (, M.LUPOI, Giuffrè, 2014, fondata sul principio della autonomia negoziale, ammissibilità dei contratti atipici:
 - ▶ **Il Contratto di affidamento fiduciario è la risposta italiana ai trust** ma in un quadro **contrattuale**, senza necessità di una nuova legge o toccare il codice civile ed inquadrata
 - ▶ La base della comprensione del Contratto è la conoscenza dei trusts e del loro successo in Italia:
 - ▶ una nozione di obbligazione fiduciaria, connotata da : altruismo, massima buona fede, assenza conflitto di interesse e rendicontabilità
 - ▶ e il fenomeno della destinazione,
 - ▶ con il Contratto si possono replicare- in termini di diritto civile- i meccanismi alla base dei trust

Una applicazione concreta nel campo della disabilità: GT Civitavecchia 5.12.2013

- ▶ Affidante: V. ragazza sottoposta a procedura di AS, proprietaria del 50% di una casa
- ▶ Affidataria: C. altra ragazza (sorella) proprietaria del restante 50% della casa
- ▶ Autorizzazione del GT alla sottoscrizione del Contratto con il seguente programma:
 - ▶ trasferimento da parte di V a C della sua metà della casa (in cui vive C con i suoi figli)
 - ▶ Desiderio di C di assicurare a V una somma mensile per la durata della sua vita a prescindere da qualsiasi evento della vita (morte di C , attacco della casa dai creditori di C rendere il bene comunque insensibile alle vicende personali di C , ecc.)
 - ▶ Desiderio di V che alla sua morte la sua metà perverrà ai figli di C
- ▶ Previsioni nel Contratto circa la successione degli affidatari affinché ci sia sempre un soggetto obbligato a corrispondere a V la somma mensile stabilita nel Contratto
- ▶ Previsioni di un Garante per controllare l'esatta esecuzione del Contratto nella persona che ricopre il ruolo di AS di V, potere di sostituire Affidatario nella sua posizione contrattuale se non eroga la somma stabilita

....Continua art 6 sul trattamento fiscale dei Trust per il Dopo di Noi..

- ▶ **Art6.6** Ai trasferimenti di beni e diritti in favore di trust ...le imposte di registro, ipotecarie e catastale si applicano in misura fissa
- ▶ **Art.6.7** ... gli atti, i documenti, le istanze, i contratti nonché le copie dichiarate conformi, le certificazioni, le dichiarazioni e le attestazioni poste in essere o richieste dal Trustee... sono esenti dall'imposta di bollo
- ▶ **Art.6.8** In caso di conferimento di immobili e di diritti reali sugli stessi nei trust..i Comuni possono stabilire , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, aliquote ridotte, franchigie o esenzioni ai fini dell'imposta municipale ...

Trattamento del fondo in trust al termine finale di durata del trust

- ▶ **Art6.4** Ipotesi di premorienza del Beneficiario rispetto ai Disponenti:..
 - ❖ I trasferimenti di beni e di diritti reali a favore dei Disponenti godono delle medesime esenzioni dall'imposta sulle successioni e donazioni di cui alla legge e le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa
- ▶ **Art6.5** Al di fuori della ipotesi di cui al comma 4, quindi in ogni altro caso in cui il fondo sarà distribuito al/i Beneficiario/i del residuo .
 - ❖ Il trasferimento del patrimonio residuo è soggetto all'imposta di successione e donazioni prevista dalla legge vigente e successive modificazioni, in considerazione del rapporto di parentela o coniugio intercorrente tra disponente e i destinatari del patrimonio residuo

..... I trusts?

- ▶ A mero titolo di esempio, i trust ricorrono per l'affidamento di risorse ad una persona fidata per occuparsi di un disabile, nei procedimenti di separazione e divorzio per assicurare il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dai coniugi in tale sede, ecc....
- ▶ *I trust occorrono tutte le volte che una posizione soggettiva debba essere segregata per una finalità meritevole e l'attuazione di detta finalità viene rimessa ad un terzo- il trustee- vincolato da obbligazioni fiduciarie*

Famiglia terreno di lezione del trust!!

- Il trust nella famiglia quale «società naturale fondata sul matrimonio» ma soprattutto a supporto di forme ad essa alternativa che NON trovano la tutela adeguata nel nostro sistema giuridico
- La giurisprudenza di legittimità ha elaborato un nuovo concetto di famiglia, ampliando l'orizzonte dell'art. 29 Cost. e aprendo nuove prospettive, ormai diffuse nella società di oggi:
 - ❖ Nuovi modelli di famiglia fondati sulla convivenza:
 - Rispetto principio di non discriminazione
 - Tutela dell'interesse dei minori
- Il diritto alla «vita familiare» viene riconosciuto anche ad una coppia omosessuale convivente alla quale non possono essere negati i principi fondamentali
- Il nostro legislatore ha saputo leggere queste linee di cambiamento???
- Il nostro diritto sa affrontare i problemi eticamente sensibili???

Trib.minori Bologna 31.10.2013

- ▶ Affidamento ad una coppia omosessuale di un minore temporaneamente privo di un ambiente familiare idoneo: prime applicazioni della «nuova nozione di famiglia» elaborata dalla Cassazione
- ▶ Principio: la famiglia è quella fondata sul matrimonio ma anche sulla convivenza eventualmente omosessuale

Un cenno sul trust interno in Italia...

- ▶ **Dal 2000 ad aprile del 2016 ci sono stati 538 provvedimenti giudiziari in tema di trust interni in Italia:**
- ▶ la giurisprudenza ha risolto in senso affermativo e definitivo la legittimità dei trust interni e il suo conseguente riconoscimento
- ▶ l'attenzione della giurisprudenza si è spostata sulla valutazione delle caratteristiche dei singoli trust, oggetto del giudizio, sull'analisi volta per volta della meritevolezza del programma, c.d. causa concreta
- ▶ 1) **Giudici che pronunciano senza istanza di parte:** non vi sono più cause in cui una parte eccepisce l'illegittimità dei trust interni; si veda il Trib. Udine 28.02.2015 che il giudice monocratico parla della sua tesi come minoritaria.. ma anche le decisioni sulle azioni revocatorie, nessuna fra le quali ha scelto la strada più diretta di affermare la nullità del trust istituito dal disponente in pregiudizio dei suoi creditori
- ▶ 2) **il trust interno considerato dalla PA uno strumento legittimo ed utile:**
 - ▶ Banca d'Italia ha imposto a Silvio Berlusconi di collocare temporaneamente in un trust una parte del capitale sociale della Mediolanum detenuto da Fininvest la fine della graduale alienazione della partecipazione, Trust istituito con Trustee bancario il trust interno e Trustee italiano;
 - ▶ Ministero dei Beni Culturali ha riconosciuto all'Amministrazione ad acquistare , in via di prelazione artistica, beni in trust di interesse storico artistico;
 - ▶ Regione Lombardia ha esonerato il pagamento dalla tassa automobilistica il trust al quale era intestato un veicolo per un disabile;
 - ▶ L'Agenzia del terzo Settore ha pubblicato un atto di indirizzo per la configurazione di un trust onlus e l'Agenzia delle Entrate con successiva Circolare (n.38/E del 1.08.2011) ha delineato i requisiti strutturali dei trust interni per ottenere la qualifica di onlus e il relativo trattamento fiscale di favore
- ▶ 3) **Trust imposto a società italiana dalla UE :** dopo multa alla Sea, società gestione aeroporti Milano per cedere la sua percentuale 20-30% nella nuova società Airport Handling, trust per assicurare che sino a che non si trovino nuovi azionisti la partecipazione di SEA in AH sia gestita senza indebite commistioni con Sea

- ▶ **4) il trust e i Giudici Tutelari:** diverse autorizzazioni a trust su beni di persone beneficiarie della procedura di amministrazione di sostegno, « Trust si qualifica come uno strumento per garantire che il patrimonio sia destinato ad esclusivo beneficio e per soddisfare le esigenze di vita e rafforzare le aspirazioni del soggetto debole»
- ▶ **5)il trust istituito per decisione giudiziaria o intervento del giudice:**
 - ▶ Tribunale Roma autorizza curatore ad istituire il trust per semplificare la chiusura della procedura fallimentare;
 - ▶ Tribunale di Napoli, Pescara, Ravenna, Palermo, Chieti omologazione di concordati preventivi con la previsione di un trust per la garanzia dell'apporto esterno dei beni del terzo alla procedura;
 - ▶ Tribunali di Milano, Pordenone, Torino, Siracusa, Genova e Bologna omologano separazioni personali fra i coniugi contenenti trust a vantaggio dei figli minori;
 - ▶ Presidente Tribunale Milano nomina successore Trustee, anche Genova e Milano un Conciliatore come stabilito nel trust;
 - ▶ Tribunale Bologna nomina un avvocato per redigere un atto di trust al fine di garantire l'incasso del credito
- ▶ **6) La Corte di Cassazione,** si è espressa in numerose occasioni e alcune sentenze considerano il trust interno un istituto ormai appartenente al nostro ordinamento
 - ▶ **Cass. pen.** oltre a chiarire che i creditori del Disponente non possono aggredire cespiti fuoriusciti dal suo patrimonio perché sono nella proprietà del Trustee, che i beneficiari vantano delle aspettative sul fondo in trust ed i loro creditori possono soddisfarsi solo sulle attribuzioni loro effettuate, definisce **infine « il trust interno un lecito istituto giuridico incluso fra i meccanismi di segregazione ammessi in quanto rispondente ad interessi meritevoli di tutela»** Cass pen. Sez II 16.04.2015 N.15804
 - ▶ **Cass. Civile**
 - ▶ Cass. 9 maggio 2014 n.10105 che ha negato la riconoscibilità di un trust liquidatorio istituito da imprenditore insolvente per sfuggire alla applicazione della normativa fallimentare, **ma partendo dall'implicito presupposto che il trust interno è astrattamente riconoscibile;** la riconoscibilità del trust interno è logicamente pregiudiziale rispetto alle successive argomentazioni sul trust liquidatorio!
 - ▶ ancora Cass. 18 dicembre 2015 n.25478 « il trust avente causa di liberalità rientra nell'orbita civilistica delle donazioni indirette e l'arricchimento del Beneficiario si realizza con la mediazione della causa fiduciaria cui è soggetta la previa attribuzione dei beni al Trustee»

7) Legislatore :

- **legge fiscale 27.12.2006 n. 296** e correlative modificazioni al TUIR ed al DPR sull'Accertamento n.600 sulla residenza dei trust in Italia
- conversione **DL 27.6.2015 n.83** introduzione del trust nell'art. 2929bis cc, la Relazione Governativa chiarisce che fra i beni aggredibili vi sono i beni « oggetto di vincolo di indisponibilità del tipo fondo patrimoniale o trust auto dichiarato (interno) »
- **legge 112/2016**: Dopo di Noi e trust quale strumento giuridico valido per programmare il momento in cui la famiglia non potrà più sostenere il soggetto debole

► NON SI PUO' CONTESTARE UN ISTITUTO GIURIDICO:

- DESTINATARIO DI CENTINAIA DI DECISIONI GIUDIZIALI CHE LO SOSTENGONO
- DI DISPOSIZIONI DI LEGGE INTERNA
- DI CIRCOLARI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
- DI UNA VASTA APPLICAZIONE NELLA PRASSI PROFESSIONALE
- DI CONVALIDAZIONE DA PARTE DELLA PA
- DI CONVALIDAZIONE DA PARTE DEI GIUDICI

Quando il Trust? Durante Noi...

- ▶ Il trust è un atto di PROGRAMMA che va costruito su misura per la persona, DURANTE NOI!!!
- ▶ I genitori sono gli unici che possono rispondere alle domande in modo esauriente: Dove andrà a vivere? Chi ci penserà? Quale sarà la sua vita?
- ▶ I genitori possono programmare - per mezzo del trust- la propria successione iniziando a rispondere ai quesiti ora che sono in grado di farlo in modo consapevole e ponendo il proprio figlio al CENTRO del progetto!!
- ▶ I figli NON perdono la voce..

Trib. Pisa, 22 dicembre 2001

Trust per provvedere ad un fratello diversamente abile

Signora con fratello disabile ha ereditato un immobile dal padre, assumendosi l'“obbligazione morale”, che si sarebbe occupata del fratello disabile, che avrebbe assicurato al fratello di poter abitare nell'immobile e che il fratello non sarebbe mai stato trasferito in istituti di cura o assistenza.

Preoccupazioni della Signora anziana dopo la sua morte:

- ❖ **Non può lasciare in via testamentaria il bene al fratello per la sua incapacità a gestirlo e comunque chi avrebbe pensato ad assistere il fratello?**
- ❖ **Intende lasciare, dopo la morte del fratello, il bene al marito: ma non può legare l'usufrutto al fratello per le medesime incapacità di gestire l'immobile.**
- ❖ **Quale garanzia avrebbe nel lasciare invece il bene in piena proprietà al marito con l'onere di occuparsi del fratello?**

...il Trust:

- ❖ La Signora è il primo trustee, successore il marito
- ❖ Il trustee si assume l'obbligazione di assistere il soggetto debole: consentendogli, non solo di abitare nella sua attuale residenza per tutta la sua vita, ma anche garantendo il mantenimento della qualità della vita e l'assistenza materiale e personale di cui ha bisogno. **Con l'istituzione del trust, la Signora ha tramutato la sua obbligazione morale in obbligazione giuridica (fiduciaria)**
- ❖ Durata del trust: la vita del soggetto da assistere
- ❖ Al termine del trust: il coniuge della Signora sarà il Beneficiario del residuo (o finale)
- ❖ Il marito della Signora potrà così anche egli avere l'uso dell'immobile, ma con il vincolo di destinazione su di esso impresso dall'atto istitutivo di trust

«L'atto in esame delinea un trust volontario con gli elementi della Convenzione e non si identificano motivi di invalidità e non risulta confliggente con di ordine pubblico del nostro .

Dunque questo specifico trust deve considerarsi riconosciuto in Italia ed, ai sensi dell'art. 12 della Convenzione, l'atto istitutivo di trust avente ad oggetto un bene immobile va trascritto»

(Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001)

Un progetto:una volontà comune

- ▶ Alla base di questo progetto sono alcuni fatti noti:
 - ▶ la vita media è costantemente in aumento;
 - ▶ i figli disabili vivono spesso in solitudine e comunque i genitori che sono proprietari della “casa” vorrebbero che il figlio possa viverci per tutta la durata della sua vita;
 - ▶ altri vivono in ristrettezze economiche e i genitori devono impiegare i pochi mezzi, oltre per l’assistenza, per pagare il canone di locazione;
- ▶ L’idea di fondo è che un genitore di un figlio disabile può mettere il proprio appartamento a disposizione del proprio figlio e di altri ragazzi magari con simile disabilità, in modo da dargli compagnia e organizzare in modo più efficace l’assistenza .

.....Limiti del progetto

- ▶ Questo è però un obiettivo assai limitato:
 - ▶ non assicura al figlio disabile l'assistenza che potrebbe occorrergli dopo la morte dei genitori (che rimane il maggiore problema);
 - ▶ né assicura al figlio disabile di poter continuare a rimanere a vivere nella sua casa dopo la morte dei genitori;
 - ▶ né assicura a chi accettasse di abitare con lui alcuna certezza del futuro, perché la comunanza verrebbe meno alla morte del genitore del ragazzo, proprietario dell'appartamento.
- ▶ Occorre, quindi, una soluzione che vada al di là della vita del proprietario e che, per questa ragione, rimuova i limiti appena indicati.

...ed allora il TRUST

- Al centro del progetto è, infatti, l'istituzione di un trust, del quale
- sia trustee una o più associazione Onlus, gli enti interessati, territoriali o meno; (trustee potrebbe essere anche una società di capitale con soci della medesima natura).
- La soluzione centrata sul trust richiede che il genitore-proprietario trasferisca al trustee del trust la proprietà dell'appartamento (potendosi anche riservare l'usufrutto di una parte).
- Il trustee diviene così proprietario di un certo numero di appartamenti
- Ciascun appartamento sarà abitato dal figlio dell'ex proprietario e da un certo numero di altri ragazzi disabili

....Il trust

- ▶ Il figlio dell' ex proprietario ovviamente non dovrà corrispondere nulla in cambio del fatto che egli abiti ivi, mentre gli altri dovranno corrispondere una certa somma, stabilita dal trustee caso per caso: il complesso di queste somme costituisce la disponibilità finanziaria del trust impiegata per spese di manutenzione, per far fronte alle finalità di assistenza, per la pulizia degli appartamenti, per l'eliminazione delle barriere architettoniche, e così via.
- ▶ Il trustee è un proprietario finalizzato, titolare di obbligazioni giuridiche fiduciarie verso i beneficiari (soggetti disabili)

Il Guardiano del Trust

- Il trust entrerebbe nella categoria dei trust per uno scopo, di durata indeterminata. I trust di questa categoria richiedono la presenza di un “Guardiano”, il quale vigila sul comportamento del Trustee.
- Il guardiano potrà essere un ente territoriale (che allora non parteciperà all’associazione o alla società trustee) o essere diversamente individuato anche in un Collegio formato dalle famiglie dei disabili.
- Il Guardiano revoca il Trustee qualora non svolga diligentemente il suo ufficio e nomina il nuovo Trustee
- *nota: questo progetto è stato studiato dal Comune di Genova per gli anziani bisognosi della città*

Il Futuro è il Dopo di Noi



Il trust in Italia
Associazione

Grazie per la Vostra attenzione....

Avv. Francesca Romana Lupoi

www.francescaromanalupoi.com

fri@lupoilex.it



Il trust in Italia
Associazione